

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014**  
**412/2014/R/EFR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 102/2014 IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 agosto 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la direttiva 25 ottobre 2012, 27/2012/UE;
- le direttive 13 luglio 2009, n. 72/2009/CE e 73/2009/CE;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'articolo 11 bis;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 in materia di certificati bianchi;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2011, ARG/elt 160/2011, recante "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione del servizio di dispacciamento" (di seguito: deliberazione ARG/elt 160/2011);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel e s.m.i., recante "Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com e, in particolare, il suo Allegato A, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 344/2012/R/eel, recante “Approvazione della modifica all’Allegato A70 e dell’Allegato A72 al Codice di rete e modifica della deliberazione dell’Autorità 84/2012/R/eel” (di seguito: deliberazione 344/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/eel, recante “Avvio di procedimento per la riforma delle tariffe dei servizi di rete (trasmissione e distribuzione) e di misura dell’energia elettrica, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per le utenze domestiche in bassa tensione” (di seguito: deliberazione 204/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A e successive modifiche e integrazioni recante Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità (di seguito: Regolamento di organizzazione);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2013, 260/2013/R/com, recante “Avvio di un’istruttoria conoscitiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, al fine di raccogliere elementi informativi su base partecipativa per successivi interventi regolatori” (di seguito: deliberazione 260/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel, recante “Sperimentazione tariffaria su scala nazionale rivolta ai clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 211/2014/A, recante “Prima riforma del regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 411/2014/R/com recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione e controllo del settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico, nonché di termoregolazione e contabilizzazione del calore ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/2014
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 508/2012/R/eel, recante “Mercato dell’energia elettrica. Revisione delle regole di dispacciamento” (di seguito: documento per la consultazione 508/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 354/2013/R/eel, recante “Pubblico dibattito per la riforma delle modalità di approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, con particolare riferimento agli impianti di generazione distribuita e agli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili non programmabili” (di seguito: documento per la consultazione 354/2013/R/eel) ;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 557/2013/R/eel, recante “Mercato dell’energia elettrica. Revisione delle regole di dispacciamento. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 557/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 febbraio 2014, 69/2014/R/com, recante “Orientamenti, in esito all’istruttoria conoscitiva, per la definizione di interventi regolatori in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione” (di seguito: documento per la consultazione 69/2014/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 232/2014/R/eel, recante “Opportunità tecnologiche per la messa a disposizione dei dati di consumo di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione” (di seguito: documento per la consultazione 232/2014/R/eel);
- la memoria dell’Autorità 7 maggio 2014, 200/2014/I/efr per l’audizione presso la presso la X Commissione della Camera dei Deputati e la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, in merito allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/CE, in materia di efficienza energetica.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 102/2014 affida all’Autorità nuove funzioni disponendo, tra l’altro che:
  - all’articolo 7, comma 5, che, qualora dai rapporti sullo stato di conseguimento dell’obiettivo nazionale cumulato di risparmio energetico negli usi finali nel periodo 2014-2020 di cui al comma 1 del medesimo articolo, *“dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all’obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce, anche su proposta dell’Autorità [...], misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica”* e che *“In ogni caso, gli stessi Ministeri provvedono, sentita l’Autorità [...], entro 120 giorni dall’emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012”*;
  - all’articolo 9, commi 1 e 2 che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’Autorità *“previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui gli esercenti l’attività di misura forniscono ai clienti finali [...] contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia [...], in sostituzione di quelli*

- esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni [...]*”;
- all’articolo 9, comma 3, che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’Autorità “*predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l’attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:*
    - a) *i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo [...];*
    - b) *sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell’attività di misura previste dalla normativa vigente, l’Autorità [...] assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione;*
    - c) *nel caso dell’energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell’energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;*
    - d) *nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;*
    - e) *siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 11” del medesimo decreto;*
  - all’articolo 9, comma 4, che l’Autorità “*provvede affinché gli esercenti l’attività di misura dell’energia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dell’installazione dei contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico*”;
  - all’articolo 9, comma 6, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto l’Autorità “*individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato:*
    - a) *le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:*

- 1) *per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;*
  - 2) *le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;*
  - 3) *l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, [...], esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;*
  - 4) *fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;*
  - 5) *l'Autorità [...] può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.*
- b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che [...]comprendono almeno:*
- 1) *dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti [...]. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;*
  - 2) *dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno [...] resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti [...]"*;
- *all'articolo 9, comma 7, che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'Autorità “individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinché:*
- a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;*
  - b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica [...];*
  - c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali” specifiche informazioni minime;*

- d) *“su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;*
- e) *[...] L’Autorità [...] valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d’utenza.”*
- all’articolo 9, comma 8, che l’Autorità *“assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) [...]”*.
- all’articolo 11, comma 1, che l’Autorità *“nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, [...] temperando i costi e i benefici connessi e su indirizzo del Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e) ed f), provvede:*
  - a) *previa valutazione dei potenziali di aumento dell’efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l’energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 [...] e tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), ad introdurre nella regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti [...], specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l’efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente, di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture;*
  - b) *ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui alla lettera a) la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fine di garantire la conformità agli allegati 6 e 7” del medesimo decreto;*
  - c) *[...];*
  - d) *[...] a consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda al mercato dell’energia e dei servizi, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione;*
  - e) *fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare l’accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e*

*distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori [...];*

*f) ad adottare disposizioni affinché, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parità di offerta economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.”*

- *all'articolo 11, comma 2, che l'Autorità “entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, redige una relazione sulle modalità di attuazione di cui al comma 1 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari”.*
- *all'articolo 11, comma 3, che l'Autorità adegua le componenti della tariffa elettrica per i clienti domestici da essa stessa definite, “con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria [...] non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. Su proposta della stessa Autorità, il Ministro dello sviluppo economico [...], definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione [...] delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.”*
- *all'articolo 16, comma 16, che “Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità amministrative competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorità [...] disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie” e che “Il [suddetto] regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”;*

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'Autorità ha già avviato procedimenti in linea con quanto disposto dalla Direttiva 27/2012/CE e con il decreto legislativo di recepimento 102/2014 e che, nell'ambito di alcuni di questi procedimenti, sono stati già pubblicati atti e provvedimenti; in particolare:

1. con la deliberazione ARG/elt 160/2011 è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione del servizio di dispacciamento, rispetto al quale sono rilevanti le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e f), del decreto legislativo n. 102/2014; nell'ambito di tale procedimento sono state pubblicate le deliberazioni 84/2012/R/eel e 344/2012/R/eel e il documento per la consultazione 354/2013/R/eel;
  2. con la deliberazione 204/2013/R/eel è stato avviato un procedimento per la riforma delle tariffe dei servizi di rete (trasmissione e distribuzione) e di misura dell'energia elettrica, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per le utenze domestiche in bassa tensione, rispetto al quale sono rilevanti le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/2014; nell'ambito di tale procedimento sono stati pubblicati i documenti per la consultazione 52/2014/R/eel e 232/2014/R/eel;
  3. con la deliberazione 260/2013/R/eel è stata avviata un'istruttoria conoscitiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, rispetto al quale sono rilevanti le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 7 e 8, del decreto legislativo 102/2014; nell'ambito di tale procedimento sono stati pubblicati i documenti per la consultazione 69/2014/R/com e si inquadra anche il documento per la consultazione 232/2014/R/eel;
- l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità è disciplinato, da ultimo, dall'articolo 45, del decreto legislativo 93/11, ai sensi del quale l'Autorità, con deliberazione 243/2012/E/com, ha adottato il regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno avviare un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia di promozione dell'efficienza energetica nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale nonché di titoli di efficienza energetica, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, all'articolo 9, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 102/14, per quanto di competenza dell'Autorità;
- l'identità di alcuni dei predetti temi con quelli trattati nell'ambito dei procedimenti già avviati dall'Autorità con deliberazioni ARG/elt 160/2011, 204/2013/R/eel e 52/2014/R/eel renda necessaria la riunione di tali procedimenti con quello avviato con la presente deliberazione;
- ai fini dell'adozione dei provvedimenti da adottare in esito ai predetti procedimenti, sia necessario tenere conto degli atti e dei provvedimenti già

adottati dall’Autorità in coerenza con quanto previsto dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo 102/14, e richiamati nei precedenti punti 1, 2 e 3;

- l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14 sopra richiamate si inquadri negli obiettivi strategici individuati dall’Autorità; e che sia pertanto opportuno assicurare la coerenza complessiva e il coordinamento strategico degli atti e dei provvedimenti di regolazione che saranno adottati nell’ambito dei sopra richiamati procedimenti, mediante il concerto del Direttore del Dipartimento per la Regolazione, ai sensi del comma 9.7 del Regolamento di organizzazione;
- il regolamento, di cui all'articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 102/14 tenga conto delle previsioni contenute nell' articolo 45, del decreto legislativo 93/11;
- il regolamento, di cui al precedente alinea, nel disciplinare le modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, tenga altresì conto della procedura semplificata disciplinata dall'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, nonché di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 16, del decreto legislativo 102/14

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia di promozione dell’efficienza energetica nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale nonché di titoli di efficienza energetica, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 5, all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, all’articolo 11 e all’articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 102/14, tenendo conto degli atti e dei provvedimenti già adottati dall’Autorità in coerenza con quanto previsto dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo 102/14;
2. di riunire al procedimento di cui al punto 1, quelli avviati con deliberazioni ARG/elt 160/2011, 204/2013/R/eel e 52/2014/R/eel;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1, per quanto di rispettiva competenza, al Direttore della Direzione Mercati e al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, nonché al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni per quanto di sua competenza;
4. di prevedere che i responsabili dei procedimenti, di cui ai precedenti punti 1 e 2, agiscano di concerto col Direttore del Dipartimento per la Regolazione, ai sensi del comma 9.7 del Regolamento di organizzazione;
5. di prevedere, altresì, la collaborazione al predetto procedimento del Direttore del Dipartimento per l’Enforcement e gli Affari dei Consumatori e del Direttore

- della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati, per quanto di competenza;
6. di concludere il presente procedimento entro i termini previsti dal decreto legislativo 102/2014, ove indicati ed entro ventiquattro mesi dagli atti di indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c), d) e) e f) del citato decreto legislativo;
  7. di inviare la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*